

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - MESSINA
 13 AGO 2015
 Prot. N. 2980/1R

REPUBBLICA ITALIANA
 Regione Siciliana



Azienda Sanitaria Provinciale - Messina
 SEGRETERIA DIRETTORE GENERALE
 12 AGO. 2015
 Prot. N° 13684

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
 Area Interdipartimentale 5 "Accreditamento Istituzionale"

Prot. n. 54489

Palermo, 12 AGO 2015

OGGETTO: Trasmissione nota prot. n.0004165-P del 16 giugno 2015 del Ministero della Salute.

*DSA
 Direzioni Distrettuali Palermo
 di Prevenzione
 12/8/15
 woc*

STAFF DIREZIONE GENERALE
 DI CATERINA CASCIARI

- Al Direttori Generali
Aziende Sanitarie Provinciali
- Al Presidenti Ordini Provinciali
Medici Chirurghi ed Odontoiatri
- Al Presidente Regionale
Federazione Medico Sportiva Italiana
- Al Segretario Regionale Sicilia
Federazione Italiana Medici di Famiglia
- Al Segretario Regionale Sicilia
Federazione Italiana Medici Pediatri
- Al Presidente Regionale
Società Italiana Medicina Generale
- Assessore regionale alla Salute
- Assessore regionale per il Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo
- Dirente Ufficio Scolastico Regionale
per la Sicilia

E.p.c.

In data 16 giugno 2015 l'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute ha emanato, con nota prot. n.0004165-P, la *nota esplicativa del decreto del Ministero della Salute in data 8 agosto 2014 recante "Linee Guida di indirizzo in materia di Certificati Medici per l'attività Sportiva non Agonistica"*.

La precitata nota oltre a illustrare tutti i punti del D.M. 8 agosto 2011, chiarisce quali siano i soggetti che necessitano dell'obbligo della certificazione per attività sportiva non agonistica.

Inoltre le Linee guida hanno indicato le attività sportive non agonistiche, quindi soggette ad obbligo di certificazione, specificando che si intendono quelle praticate dai seguenti soggetti:

1. gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
2. coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
3. coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Con riferimento alle definizioni dell'attività sportiva non agonistica, di cui al punto 2 e 3 è stato opportunamente precisato che per coloro si intendono le persone fisiche tesserate, le definizioni riguardano esclusivamente i tesserati in Italia.

Si è proceduto a ribatire quali siano i medici che possono rilasciare i certificati e segnatamente i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta relativamente ai propri assistiti, o dei medici specialisti in medicina dello sport ovvero dei medici della Federazione medico sportiva italiana del comitato olimpico nazionale italiano.

Il controllo medico deve essere annuale e che conseguentemente la certificazione ha validità annuale.

Sono state inoltre fornite delucidazioni in merito all'attività ludico-motoria ed all'attività non agonistica.

Si trasmette la citata nota con la raccomandazione di darne la massima diffusione.

Il Dirigente U.D. SA
Dott. Fausto Diaraci



DIRIGENTE GENERALE

Dr. Ignazio Tozzo



Ministero della Salute

Ufficio Legislativo
Lungotevere Pinar 1 - 00187 Roma



Ministero della Salute
LEG

0004183-P-16/08/2015
I. S. n. a./2013/3082



GAB

NOTE ESPLICATIVE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE IN DATA 8 AGOSTO 2014 SECANTE "LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DEI CERTIFICATI MEDICI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA"

Indice:

1. Finalità del decreto del Ministro della salute 8 agosto 2014;
2. Attività ludico motoria;
3. Attività agonistica: distinzione tra diverse tipologie di asseveramento ai fini della sussistenza, o meno, dell'obbligo di certificazione sanitaria

Finalità del decreto del Ministro della salute 8 agosto 2014

Il Ministro della salute, in data 8 agosto 2014, ha adottato, con proprio decreto, le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, seguendo la procedura prescritta dall'art. 42-bis, del decreto-legge n.69 del 2013, convertito dalla legge n.98 del 2013 e s.m.

Con il supporto del Gruppo di lavoro in materia di medicina dello sport, nominato presso questo Ministero, si è ritenuto opportuno fornire ulteriori indicazioni per garantire la corretta applicazione del decreto in esame.

Ministero della Salute

GG

0004176-P-17/08/2015
I.4.c.c/8/1/2015



Stato del funzionario responsabile

2

Le Linee guida in oggetto, nel rispetto delle vigenti disposizioni, hanno ribadito che l'obbligo di certificazione è riferito solo a tali pratiche attività sportiva non agonistica.

Le Linee guida hanno, inoltre, indicato le attività sportive non agonistiche - quindi soggette ad obbligo di certificazione - specificando che, per tali, si intendono quelle praticate dai seguenti soggetti:

a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;

b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;

c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Con riferimento alle definizioni dell'attività sportiva non agonistica, di cui al punto b., si ritiene opportuno precisare quanto segue:

1) per "colore" si intendono le persone fisiche tesserate;

2) le definizioni riguardano esclusivamente i tesserati in Italia; le stesse non sono, pertanto, rivolte agli atleti stranieri non tesserati in Italia, anche quando questi ultimi partecipano ad attività non agonistiche che si svolgono in Italia.

Nel rispetto delle indicazioni fornite dalle disposizioni normative di riferimento, le Linee guida hanno, altresì, ribadito quali sono i medici che possono rilasciare il certificato di idoneità, segnatamente, dei medici di medicina

3

generale e dei pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dei medici specialisti in medicina dello sport, ovvero dei medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.

E' stato, pure, ribadito che il controllo medico deve essere annuale e che, conseguentemente, il certificato medico ha validità annuale. Resta inteso che i certificati medici già rilasciati rimangono validi fino alla loro naturale scadenza annuale.

Sono stati, inoltre, specificati gli esami clinici che devono essere effettuati ai fini del rilascio del certificato, in particolare è necessario effettuare:

a) l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;

b) un elettrocardiogramma a riposo (basale), debitamente referato, effettuato almeno una volta nella vita;

c) un elettrocardiogramma a riposo (basale) debitamente referato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;

d) un elettrocardiogramma a riposo (basale) debitamente referato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

E' stato, inoltre, chiarito che il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi, il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.

Si è ritenuto opportuno chiarire, da ultimo, che il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per l'intervallo di tempo di validità del certificato. Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, è stato previsto che l'obbligo di conservazione dei documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.

Attività ludico motoria

Come è noto, l'attività ludico motoria non rientra nell'ambito di applicazione delle linee guida in esame, tenuto conto che, per detta attività sportiva, il legislatore, nel mese di agosto 2013, ha soppresso l'obbligo della certificazione per lo svolgimento dell'attività ludico motoria che era stata introdotta dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, nonché le correlate disposizioni recate dal decreto attuativo del Ministro della salute 24 aprile 2013.

Al fine di chiarire l'ambito delle attività sportive sottoposte ad obbligo di certificazione, rispetto a quelle, invece, escluse da tale obbligo, come il caso dell'attività sportiva ludico motoria, occorre fare riferimento alla definizione che il decreto ministeriale 24 aprile 2013, sopra citato, aveva fornito con riferimento a tale specifica attività ludico motoria.

Più precisamente, per attività ludico motoria, si intende l'attività praticata da soggetti non tenuti alle federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,

individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni e soggetti terzi.

Non sussiste pertanto, obbligo di certificazione per chi esercita tale attività*.

Attività non agonistica: distinzione tra diverse tipologie di tesseramento ai fini della sussistenza, o meno, dell'obbligo di certificazione sanitaria

Poiché continuano a pervenire a questo Ministero richieste di chiarimenti in ordine alla sussistenza, o meno, dell'obbligo della certificazione sanitaria, anche con riguardo alle attività che sembrano rientrare nella definizione di attività sportiva non agonistica, con specifico riguardo a coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, si ritiene opportuno chiarire quanto segue.

Nell'ambito della attività non agonistica, il CONI provvederà, sentito il Ministero della salute, ad impartire, quanto prima e, auspicabilmente, entro il 31 ottobre 2015, idonee indicazioni alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI, affinché distinguano, nell'ambito di tale attività:

a) i tesseredati che svolgono attività sportive regolamentate;

*Al riguardo, si richiama per intero quanto contenuto nel documento della Conferenza delle Regioni e delle Province emanato nel 24 luglio 2013, pagina 3, paragrafo, sezione c) attività ludico motorie, ovvero che: "Ciò non esclude la raccomandazione di rivolgersi al medico curante nei casi in cui si passi dalla solerietà a uno stile di vita attivo o qualora si intende praticare attività sportive particolarmente faticose, soprattutto nei soggetti a rischio".

b) i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno economico.

c) i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.

Ciò al fine di limitare alla sola categoria sub. a) l'obbligo di certificazione sanitaria.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Ary Maurizio Borgo)

[Handwritten signature]

Direzione Generale

Da: dip. Elementi civili/sanitarie
<dipartimento.civile.sanitarie@centrali.regione.sicilia.it>

Inviato: mercoledì 12 agosto 2015 15:03

A: Direzione Generale ASP Catania; Direzione Generale ASP Agrigento; Direzione Generale ASP Caltanissetta; Direzione Generale ASP di Enna; Direzione Generale ASP di Messina; Direzione Generale ASP di Palermo; Direzione Generale ASP di Ragusa; Direzione Generale ASP di Siracusa; Direzione Generale ASP di Trapani

Oggetto: prot. 64489 del 12 agosto 2015

Allegati: prot. 64489 del 12 agosto 2015.pdf

